

STUDIO LEGALE
Avv. Massimo Sciacca
Via Dalmazia n. 5
95127 Catania
Tel. 0957611364
avv.massimosciacca@pec.ordineavvocaticatania.it

TRIBUNALE DI CATANIA

RICORSO PER PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE EX ART. 67 D.LGS. N. 14/2019

L'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento "**Prima Difesa**", C.F. 93237130872 iscritto al n. 311 del Registro Organismi Ministero della Giustizia - Segretariato Sociale – in persona del referente Avv. Alessandro Strano, C.F. STRLSN71T04C351A , con sede legale in Catania, Via G. D'Annunzio n. 102 , ed ivi domiciliato, presso lo Studio dell'Avv. Monica Giuffrida (GFFMNC75M52C351B) – PEC: dott.monicagiuffrida@pec.it che lo rappresenta e difende in virtù della procura rilasciata su foglio separato.

Nell'interesse del sig.

Greco Luigi Massimiliano, nato a Torino (TO) il 20.03.1973, C.F. GRCLMS73C20L219U residente a Catania, in Via Fontanarossa n. 55/B rappresentato e difeso dall'avv. Massimo Sciacca del Foro di Catania C.F. SCCMSM72C02C352U ed eletto domicilio in Catania nel di lui studio alla via Dalmazia, 5 il quale dichiara ai sensi di legge di volere ricevere le comunicazioni e notificazioni di legge al domicilio digitale di seguito pec: avv.massimosciacca@pec.ordineavvocaticatania.it

PREMESSO CHE

-Il sig. Greco Luigi Massimiliano ha presentato domanda di avvio di procedura di sovraindebitamento, corredata dalla prescritta documentazione dinanzi all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento Prima Difesa OCC, ai fini della nomina di un professionista che svolgesse i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi. L'Organismo nominava l'Avv. Monica Giuffrida C.F.



GFFMNC75M52C351B con studio in Via Caltanissetta 1/D Catania Pec: dott.monicagiuffrida@pec.it, in qualità di Gestore della crisi da sovraindebitamento.

-Nel corso della procedura il Gestore - ricevuta la proposta di piano di ristrutturazione - ha elaborato la propria relazione sperando previamente gli accertamenti prescritti.

-L'istante, a mezzo del presente atto, chiede di essere ammessa alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento riservata al consumatore e pertanto presenta il relativo piano di ristrutturazione dei debiti allegato al ricorso.

-La ricorrente possiede — in base ai criteri enunciati dell'art. 2, lett. "e", C.C.I.I. la qualifica di consumatore, poiché la sua esposizione debitoria non deriva dallo svolgimento dell'attività imprenditoriale o professionale. Appaiono ricorrere, in particolare, tutti i presupposti di ammissibilità richiesti dagli artt. 2 e 69, C.C.I.I. L'istante, infatti, si trova in uno stato di sovraindebitamento che determina una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte.

RILEVATO CHE

Ricorrono i presupposti di accesso alla procedura, così come dichiarato dal gestore in seno al piano, poiché:

- il debitore risulta trovarsi nello stato di sovraindebitamento definito all'art. 2, lett. c) del c.c.l.l.;
- lo stato di sovraindebitamento non consegue a svolgimento di attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale ex art. 2, co. 1, lett. e) del CCII;
- il debitore non è assoggettabile a liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
-Il ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, a procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio;
- il debitore non ha subito alcuno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L. n. 3/2012;
- il debitore ha fornito documentazione idonea a ricostruire la sua situazione economica e patrimoniale ed ha collaborato a tal fine con il Gestore;
- il debitore non ha mai beneficiato dell'esdebitazione;



- il debitore non ha determinato l'indebitamento con colpa grave, malafede o frode come si può evincere da quanto argomentato, inseno al piano, nella cronistoria degli eventi che hanno generato il sovraindebitamento e dalle considerazioni in merito alla condotta della ricorrente;

La ricorrente, in seno al verbale di interpello dichiara che non vi sono giudizi pendenti.

Mediante il presente ricorso, dunque, la ricorrente intende recuperare le risorse necessarie ad affrontare un progetto di vita libero e dignitoso, modificando la composizione dell'attuale posizione debitoria. È stata prevista, all'interno della proposta, la rideterminazione e lo stralcio di una quota parte del debito contratto, ma sempre nella logica del mantenimento del progetto familiare anche in conseguenza all'aggravarsi della sua condizione.

Nell'espore il presente si auspica il raggiungimento dell'omologazione del piano del consumatore al fine di poter approntare nei termini e modi di legge il pagamento dei debiti, con falciatura, per il prosieguo di vita, così come la ratio della Legge 3/12 e del successivo C.C.I.I. prevede per i soggetti sovraindebitati, in richiamo ai principi di solidarietà e dignità sanciti nella Costituzione a tutela dei soggetti deboli e per consentire alla deducente di preservare il C.d. minimo vitale, ossia quella residua capacità economica tale da consentire la conduzione di un'esistenza libera e dignitosa.

CONCLUSIONI

Sono stati verificati positivamente i presupposti e le condizioni di ammissibilità previsti dalla Legge e l'istante, pur di onorare i debiti contratti a suo tempo, ha condiviso la necessità di procedere alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte, si ritiene che la proposta di ristrutturazione allegata al qui ricorso contenete una relazione dettagliati su tutta la situazione del ricorrente, appare coerente e ragionevolmente dotata di una concreta probabilità di riuscita e, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Una diversa prospettiva del recupero giudiziario del credito non garantirebbe comunque ai creditori un recupero maggiore di quello ottenibile dalla richiesta procedura di ristrutturazione del debito.



Tutto ciò premesso, il ricorrente Greco Luigi Massimiliano, come sopra rappresentato e difeso ed elettivamente domiciliato

CHIEDE

- Ai sensi dell'art. 67 CCII la concessione del provvedimento per la procedura di ristrutturazione dei debiti.
- Confermare la nomina del gestore della crisi designato nella persona dell'avvocato Monica Giuffrida;

- Ai sensi della normativa venga disposto che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

- L'inserimento dei crediti sorti in occasione o in funzione della presente procedura, riportati nell'elencazione delle posizioni debitorie, Compenso O.C. C. 311 in prededuzione e privilegio al 100%, e Onorario Avvocato in prededuzione al 75% ed in privilegio al 25%;

- Venga autorizzata l'apertura di conto corrente dedicato ai fini della gestione delle somme derivanti dal piano di ristrutturazione;

- Sospendere il prelievo del quinto dello stipendio presso il datore di lavoro-terzo pignorato, CIAN – Guardia di Finanza, ancora in essere in forza dell'ordinanza di assegnazione emessa dal Tribunale di Milano – Sez. esecuzioni mobiliari R.G.E 9235/2008;

- Venga disposta la sospensione della procedura esecutiva mobiliare R.G.E n. 802/2024, instaurata da Inps, in persona del suo direttore p.t. con udienza fissata per assegnazione delle somme e dichiarazione del terzo ex art. 547 c.p.c. al 19/11/2024;

- Venga disposta la sospensione del prelievo alla fonte del reddito riguardo le somme riconducibili al contratto di cessione del quinto stipulato con la Banca della Nuova Terra



dell'importo di € 365,00;

- Venga disposta la sospensione del prelievo alla fonte del reddito riguardo le somme riconducibili al contratto di delega di pagamento stipulato con Soc. Credem Banca S.p.A dell'importo di € 301,00;

- Considerata la "tabella del minimo vitale" e della lista spese consumi elaborata e prodotta agli atti, pari ad euro 1.500,00 mensili, ai fini del sostentamento del nucleo familiare, si chiede volersi autorizzare ed omologare il piano di ristrutturazione, in quanto la rata pari ad € 790,87 mensili è congrua con la disponibilità residua del debitore da destinare al ceto creditorio consistente nella somma di € 809,00.

Pertanto si dichiara la sostenibilità economica del piano proposto.

Catania - Maletto li 19/11/2024

Avv. Massimo Sciacca

Avv. Monica Giuffrida

Si allega al presente ricorso:

1. Istanza OCC;
2. Piano di ristrutturazione dei debiti;
3. Intervista;
4. Comunicazione agli Enti Fiscali;
5. Riscontro Agenzia Delle Entrate di Catana;
6. Riscontro Agenzia Delle Entrate e Riscossione;
7. Riscontro Comune di Catania;
8. Preventivo OCC;
9. Nomina Gestore Avv. Monica Giuffrida;
10. Accettazione Incarico Avv. Monica Giuffrida;
11. Copia documento d'identità istante;
12. Tessera Sanitaria Istante;
13. Certificato Carichi Pendenti Istante;
14. Casellario Giudiziale Istante;
15. Copia stato di famiglia;
16. Copia certificato di residenza;
17. Libretto Autovettura OPEL;
18. Visura PRA;
19. Certificato di morte della madre dell'istante;
20. Verbale di invalidità del padre dell'istante;



21. Certificato di morte del padre dell'istante;
22. Atto di acquisto immobile sito in Catania;
23. Atto di mutuo INPS;
24. Certificazione rilasciata dal SERT di ludopatia;
25. Copia Estratti Conto dal 2018 al 09-2024 e lista movimenti al 17.11.2024;
26. Copia CU 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024;
27. Mod. 730/2021-2022-2023-2024;
28. Copie buste paga anno 2013;
29. Copie buste paga anno 2014;
30. Copia buste paga anno 2024;
31. Autocertificazione insussistenza altri beni immobili;
32. Autocertificazione insussistenza altri beni mobili registrati;
33. Autocertificazione di non avere crediti da riscuotere;
34. Autocertificazione di non essere intestatario di altri conti correnti;
35. Autocertificazione di non essere titolare di Partita IVA;
36. Autocertificazione di non percepire ulteriori redditi;
37. Centrale Rischi Banca d'Italia;
38. Allarme interbancaria Banca d'Italia;
39. Visura CTC;
40. Atto di pignoramento mobiliare Italfondionario;
41. Atto di pignoramento mobiliare INPS;
42. Provvedimento di fissazione udienza R.G. 802/2024;
43. Contratto di cessione del quinto Banca della Nuova Terra;
44. Contratto di delegazione di pagamento Credem;
45. Preventivo e conferimento incarico legale Avv. Massimo Sciacca;
46. Procura ad litem;
47. Preavviso di parcella.

